

# Schema-tipo di convenzione tra l'Azienda Sanitaria Salerno e le Associazioni di volontariato

L'anno, addì del mese di in pressofra l'Azienda Sanitaria Salerno, in seguito Azienda, p.iva/C.F, rappresentata dal Direttore Generale deliberazione del
l'Associazione di volontariato "
, iscritta nel registro/elenco regionale
del Volontariato in data
, rappresentata dal sig.
(nome, cognome e dan anagrafici)
in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa
Dramesso che:
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di conse
l'art. 14 comma 7 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le
stabiliscano gli ambiti e le modalità della collaborazione, fermo restando il diffito alla listivatezza
- la Regione Campania valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attività del volontariato che reglizzano forme di solidarietà sociale tese a superare l'emarginazione, migliorare la qualità
della vita, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno della popolazione;;
- con deliberazione del Direttore Generale n del è stato approvato il Regolamento e lo schema-tipo di convenzione diretto a disciplinare, in via generale, il rapporto che si instaura
con le Associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare la loro attività presso le
l'Associazione ha
volonteriato presso l'ILO del
volontariato presso l'U.O del;  previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, e acquisito il parere favorevole della
competente Direzione Sanitaria e/o Amministrativa, si è accertata la non sussistenza di elementi
competente Direzione Santaria e/o Attitimistrativa, si e accertata la 1221
ostativi alla stipula della convenzione richiesta;
Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della convenzione, fra le parti come
sopra generalizzate

ASL Salerno Astenda Sanitaria Locale Salerno (B.S.)

### si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1 Oggetto della Convenzione

#### Art. 2 Personale impegnato

#### Art. 3 Competenza tecnica

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche (specificare anche le eventuali abilitazioni professionali richieste) necessarie allo svolgimento delle attività/ prestazioni specifiche.

#### Art. 4 attrezzature e mezzi impiegati

L'Associazione, per il perseguimento degli obiettivi del progetto indicato all'art.1, utilizza i seguenti mezzi/attrezzature......garantendone la funzionalità

#### Art. 5 Modalità di coordinamento dei volontari

I volontari si impegnano a rispettare le disposizioni vigenti presso l'U.O. di destinazione Il volontario deve operare esclusivamente nell'ambito del settore d'intervento per il quale l'organizzazione ha ottenuto l'iscrizione e per quanto definito nella convenzione. Il singolo volontario deve svolgere il compito affidatogli. L'organizzazione di volontariato risponde dei singoli operatori.

I volontari sono chiamati a vivere la propria esperienza in modo coerente con i valori e i principi che fondano l'agire volontario, come richiamato nella Carta : ei Valori del Volontariato.

Il volontario avrà cura di indossare abbigliamento idoneo al luogo e funzionale alle attività in esso espletate. L'eventuale utilizzo di "divise" specifiche deve essere concordato con il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa.

L'orario di accesso presso le strutture è stabilito di concerto con la Direzione del macrocentro

presso cui l'associazione dovrà operare.

La presenza dei volontari presso la U.O. verrà accertata mediante un registro di presenze con indicazione di data, nome e cognome, ora di entrata e uscita, firma.

Il volontario deve essere riconoscibile rispetto al personale della struttura Aziendale presso cui svolge la propria attività. Pertanto l'organizzazione è tenuta a fornire "cartellino di riconoscimento" con la denominazione dell'organizzazione, il nominativo, la fotografia e la dicitura "volontario".

## Art. 6 Doveri dei volontari e provvedimenti in caso di inadempimento

L'Associazione vigila sull'osservanza, da parte dei volontari, delle prescrizioni dell'art.13 del Regolamento, che qui si intende integralmente richiamato, pena la risoluzione della presente Convenzione.

Fatte salve le dovute segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per eventuali comportamenti penalmente rilevanti, il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma precedente comporta l'immediato allontanamento del volontario dalla struttura presso cui opera da parte del direttore della U.O., dandone immediata comunicazione alla S.S.D. "Rapporti con le Associazioni di Volontariato".

#### Art. 7 Tutela dei volontari

L'Associazione garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 3, comma 12-bis e art. 21 del D. Lgs. N. 81/2008. L'Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del Direttore della struttura, dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla loro attività.

La possibilità di esposizione ad agenti biologici da parte del Volontario è di tipo generico e paragonabile a quella del pubblico che accede a vario titolo alle struttura dell'Azienda. L'Associazione si impegna comunque a segnalare tempestivamente qualsiasi infortunio occorso al volontario anche al fine di attivare eventuali protocolli sanitari post-esposizione. Rimangono a carico dell'Associazione gli eventuali obblighi di notifica agli Istituti ed Enti assicurativi preposti. L'Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari e le altre attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art.3, comma 12-bis del D.Lgs.n. 81/2008.

#### Art. 8 Vigilanza

L'Associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile

Aziendale del Progetto di interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Azienda è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile dell'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del Progetto, nonché a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso:

...... (specificare: incontri periodici; visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente ...)

#### Art. 9 Copertura assicurativa

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e s.m.i., e dal Decreto del Ministero dell'Industria del 16 novembre 1992.

L'ASL Salerno assicura i volontari relativamente al rischio infortuni subiti durante l'espletamento dell'attività convenzionata, nonché per responsabilità civile relativamente a eventuali danni provocati a terzi sempre durante l'espletamento dell'attività convenzionata, secondo le modalità già codificate dal competente ufficio.

#### Art.10 Disposizioni in materia di Tutela dei dati personali

L'Azienda e l'Associazione di volontariato garantiscono reciprocamente l'osservanza di quanto sancito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice privacy) e s.m.i.. I volontari che prestano la propria opera all'interno delle strutture organizzative dell'Azienda USL sono designati dall'Associazione di appartenenza quali incaricati del trattamento dei dati e operano sotto la diretta autorità del responsabile, se individuato, attenendosi alle istruzioni loro impartite. In ogni caso l'Associazione di volontariato é direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile a suoi associati.

#### Art. 11

### Verifica e controllo delle attività

Per rendere effettivo nei confronti dell'Organizzazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Organizzazioni iscritte nel registro regionale del volontariato, l'Azienda intende istituire la Conferenza Consultiva del Volontariato, di cui all'art. 4 del Regolamento.

Annualmente i responsabili della gestione del progetto presentano alla Conferenza Consultiva una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Nelle more dell'istituzione della Conferenza Consultiva la relazione sull'attività svolta dovrà essere inviata alla S.S.D "Rapporti con le associazioni di volontariato" dell'ASL

#### Art. 12 Gratuità delle attività

Per lo svolgimento di tutte le attività previste dal progetto e sancite con la presente Convenzione non deriva per l'Azienda alcun onere economico.

Oppure: indicare eventuali prestazioni, agevolazioni, etc., che l' ASL intende garantire all'Organizzazione in quanto convenzionata, ma che non costituiscono un corrispettivo a fronte delle prestazioni fornite dall'Organizzazione stessa in attuazione della convenzione

## Art. 13 Durata del rapporto convenzionale e registrazione

Alla scadenza la Convenzione, ricorrendo le condizioni, potrà essere rinnovata, previa richiesta da parte dell'Associazione e successiva adozione di formale provvedimento da parte dell'Azienda. E'escluso ogni tacito rinnovo della convenzione scaduta.

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/1991.

## Art. 14 recesso

L'Azienda Sanitaria può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per provata inosservanza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza alcun onere a proprio carico.

Parimenti l'Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno quindici giorni, per provata inosservanza da parte dell'Azienda di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

#### Art 15 Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'applicazione della presente convenzione, non risolvibili in via bonaria, è competente il Foro di Salerno.

#### Art. 16 Norma finale

Per quanto non previsto nel presente atto si fa riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché del codice civile e penale.

Presidente Associazione .....

Direttore Generale ASL Salerno

Track Own of The					
医性病 化氯丁					
Australia (					distriction of
					200
					The state of the s
					v Lyebe
					A PARTY
					Burn D.
					a har to
and the second					
And the same					
ev di					
griden to disp					
					437
					VIEW .
					i va Parametra
					No. of L
S OF S					
	A. Bush				